

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza del 16 marzo 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 24 febbraio 2010 con la quale il Sindaco del Comune di Gorla Maggiore ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Gorla Maggiore;

Udito il relatore, Giancarlo Astegiano;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Gorla Maggiore, con nota in data 24 febbraio 2010, ha formulato alla Sezione una richiesta di parere inerente le modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato da erogare agli amministratori locali.

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Gorla Maggiore, la Sezione osserva quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Gorla Maggiore rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso della Provincia il Presidente o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce la inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in

particolare con l'attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali, di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Il quesito posto dal Sindaco del Comune di Gorla Maggiore

Il richiedente ha formulato alla Sezione una richiesta di parere inerente le modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato spettante agli amministratori locali.

La condizione di amministratore locale comporta l'acquisizione di alcuni diritti di carattere economico che si differenziano a seconda della carica rivestita.

L'art. 82 del TUEL riconosce, fra gli altri al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale, il diritto a percepire un'indennità di funzione, l'importo della quale è determinato, così come previsto dal successivo co. 8, dall'ente locale, nel rispetto dei limiti fissati con uno specifico decreto del Ministro dell'Interno.

Come noto, in base alla previsione del successivo co. 9, l'indennità può essere variata in aumento ove sussistano alcune specifiche circostanze che, tuttavia, negli ultimi anni sono state progressivamente ridotte dal legislatore che, al contrario, con la specifica finalità di contenere i costi degli enti locali in ragione delle esigenze di finanza pubblica, ha provveduto a rideterminare, in più occasioni, in riduzione le indennità in concreto percepite (sul punto specifico si rinvia ai pareri resi in più occasioni da questa Sezione e, per tutti, n. 856 in data 16 ottobre 2009).

L'art. 82 del TUEL stabilisce, altresì, che l'indennità di competenza degli amministratori locali sia integrata a fine mandato con il versamento di una somma pari ad un'indennità di mensile per ciascun anno di mandato.

Dalla disposizione in esame si evince che il legislatore non ha inteso accordare a fine mandato agli amministratori locali una autonoma e particolare indennità quanto piuttosto prevedere che la indennità percepita nel corso degli anni venga integrata mediante la corresponsione di una mensilità differita di quella percepita nel corso dello svolgimento del mandato.

Questa interpretazione è avvalorata sia dal contenuto letterale della norma che dal criterio dettato per la computazione dell'integrazione che si riferisce ad una somma pari all'ammontare dell'indennità mensile per ogni anno di mandato.

Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che presenta molte analogie con il trattamento di fine rapporto che viene erogato nel momento della cessazione del rapporto di impiego e che, come noto, è costituito dall'accantonamento di una somma pari ad una mensilità per ogni anno di attività.

Considerata la natura e la funzione di questa particolare indennità deve ritenersi che la stessa non possa essere parametrata all'indennità teorica spettante agli amministratori locali in base alle disposizioni legislative e regolamentari ma che, come ogni forma di retribuzione differita, debba essere pari ad una mensilità dell'indennità effettivamente ed in concreto percepita da ciascun amministratore.

Alle stesse conclusioni è pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, anche se in relazione ad una fattispecie differente (Parere n. 15 del 22 aprile 2009, con il quale si è ritenuto che ove gli amministratori locali nel corso del mandato non percepiscano alcuna indennità non hanno diritto a ricevere l'integrazione di fine mandato).

Da ultimo, val la pena precisare che trattandosi di una forma di retribuzione differita, il diritto dell'amministratore dell'ente locale matura di anno in anno in relazione all'indennità effettivamente percepita nel periodo considerato e, pertanto, l'ente locale deve effettuare ogni anno uno specifico accantonamento parametrato alla indennità percepita nel periodo di riferimento.

In conclusione: gli amministratori locali hanno diritto a percepire a fine mandato una somma pari ad una mensilità dell'indennità di funzione in concreto ed effettivamente percepita. Si tratta di una forma di retribuzione differita e, pertanto, ciascun ente locale deve effettuare di anno in anno uno specifico accantonamento parametrato alla indennità percepita da ciascun amministratore nel periodo di riferimento.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(Giancarlo Astegiano)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
19/03/2010
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

